

Responsabilità medica: sì alle linee guida ma non in astratto

La Cassazione esprime le proprie remore sulla riforma Gelli, l'interpretazione della norma richiede comunque l'aderenza al caso concreto



di Valeria Zeppilli – La **riforma Gelli** sulla [responsabilità medica](#) è stata sottoposta dalla **Corte di cassazione**, con la **sentenza numero 28187/2017** qui sotto allegata, alla prima vera e importante interpretazione, che ha tentato di chiarire l'esatta portata delle modifiche introdotte in materia di colpa medica.

L'osservanza delle linee guida deve essere concreta

I giudici, assolvendo un arduo compito, hanno in particolare precisato che **il paracadute introdotto in materia si aprirà solo se il rispetto delle linee guida da parte del sanitario sia stato effettivo e aderente alle caratteristiche del caso concreto**, mentre rimarrà chiuso se l'osservanza sia stata del tutto astratta.

Ritenendo diversamente, infatti, si giungerebbe a decretare un esonero assoluto da responsabilità che, oltre a rappresentare un unicum privo di riscontro in altri paesi, **comprometterebbe in maniera radicale la tutela della salute e si porrebbe in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione**. Non solo: si stabilirebbe "uno statuto normativo irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni altrettanto rischiose e difficili".

Per comprendere meglio il pensiero della Cassazione, è utile riportare l'**esempio** dalla stessa fatto in sentenza: quello di un chirurgo che, in sede di

asportazione di una neoplasia addominale, non recide il peduncolo della neoformazione ma taglia un'arteria e cagiona, così, la morte del paziente. In casi del genere, per i giudici, "intuitivamente ed al lume del buon senso" non è possibile ritenere il sanitario non punibile per il solo fatto di aver rispettato le linee guida di fondo.

Le remore della Cassazione

La Corte di cassazione ha colto l'occasione per mostrare tutte le sue remore alla riforma dell'articolo 590-sexies del [codice penale](#), accusando il legislatore di aver fatto **"una scelta sovrana, ma con espressione lessicalmente infelice"**.

Come ampiamente argomentato nella sentenza, il risultato prefissato e da perseguire è quello di una limitazione del campo di applicazione dell'articolo 590-sexies del [codice penale](#) solo ai casi in cui sia stata elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia.

Per i giudici, insomma, **l'interpretazione proposta è l'unica possibile**, cogliendo nella riforma "il virtuoso impulso innovatore focalizzato sulla selezione e codificazione di raccomandazioni volte a regolare in modo aggiornato, uniforme, affidabile, l'esercizio dell'ars medica", ancorando comunque il giudizio a costumi regolativi precostituiti.